

Torino, 13 luglio 2021

Prot. n. 855/2021

Alla Sindaca Metropolitana  
dott.ssa Chiara Appendino

Al Segretario Generale  
Dottor Alberto Bignone

Loro Sedi

## INTERROGAZIONE

OGGETTO - “AUMENTARE LA SICUREZZA IN SP 10: TEMPI CERTI E CHIARI PER LA REALIZZAZIONE DI ENTRAMBE LE ROTATORIE ALL’INGRESSO DEL COMUNE DI LEINI’ ”

### Premesso che:

- con deliberazione G.C. 14.06.2001 n. 114 e successiva G.C. 09.07.2001 n. 131, in esito a colloqui intercorsi con A.N.A.S. spa veniva approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare per la realizzazione dello svincolo del tipo autostradale “a quadrifoglio” della SS 460 alla intersezione con la SP 10 in Leini, per l’ammontare di complessive Lire 5.380.178.836 a totale carico della società proprietaria della strada;
- con nota 08.03.2002 prot. n. 4548 indirizzata alla Regione Direzione Viabilità (Assessore Casoni) e Provincia di Torino (Assessore Ponzetti), stante l’assenza di positivo riscontro da parte A.N.A.S. spa alla chiesta realizzazione, alla luce anche del trasferimento di competenze alla Provincia di Torino, ed in esito ai colloqui con l’Assessore regionale alla viabilità si chiedeva l’intervento della Provincia di Torino;
- con deliberazione G.C. 28.08.2003 n. 185 veniva approvato il protocollo di intesa tra Comune di Leini e Provincia di Torino atto a definire le linee guida per la realizzazione dello svincolo;
- con nota 03.02.2004, registrata al protocollo al n. 2246, la Provincia di Torino, nel rilevare che il protocollo di intesa doveva essere redatto secondo il testo predisposto dalla stessa e che occorreva definire i dettagli circa il coinvolgimento degli Enti e le relative spese, evidenziava che, trattandosi di nuova opera, la stessa doveva inserirsi, una volta redatto il progetto preliminare, nel piano triennale delle OO.PP. di competenza;
- con nota 27.05.2004, registrata al protocollo al n. 10705, la Provincia di Torino comunicava di mantenere il progetto preliminare approvato dal Comune e di redigere il progetto definitivo dello svincolo inserendolo nella programmazione 2005-2007;
- con nota 22.05.2005 prot. n. 10052, nel prendere atto del mancato inserimento nel programma triennale delle OO.PP. della Provincia di Torino, si reinviava la

documentazione progettuale con l'invito alla debita considerazione alla luce anche dei numerosi incidenti accaduti;

- in data 09.11.2005 veniva sottoscritto il protocollo di intesa tra la Provincia di Torino, il Comune di Caselle Torinese, il Comune di San Maurizio Canavese, il Comune di Leini e la società SATAC spa al fine di definire gli interventi di viabilità necessari per rendere compatibile l'insediamento commerciale previsto nel Comune di Caselle Torinese;
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 20.04.2006 n. 21 veniva approvato l'accordo di programma per l'attuazione degli interventi da realizzarsi nelle aree Ata tra la Provincia di Torino, il Comune di Caselle Torinese, il Comune di San Maurizio Canavese, il Comune di Leini e la Società SATAC spa ove, tra gli altri, veniva previsto lo svincolo tra la SP 10 e la SS 460 nella forma di cui al progetto redatto dalla Provincia di Torino;
- in data 21.02.2008 sul quotidiano "Torino Cronaca" compariva un articolo in cui venivano riportate dichiarazioni circa la pericolosità della SS 460, lamentando lo scarso impegno della Provincia per la manutenzione delle strade provinciali in procinto di dismissione;
- con nota 07.03.2008 registrata al protocollo al n. 5559 indirizzata al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali, l'Assessore alla Viabilità della Provincia di Torino evidenzia che:
  - il comportamento della Provincia di Torino nei confronti del Comune di Leini non è mai stato influenzato dal colore politico di chi lo amministra prova ne è la disponibilità nell'esaminare le istanze avanzate;
  - l'intervento progettuale dello svincolo ha tenuto conto di modificare i collegamenti tra la SP.10 e la ex SS.460 in modo da evitare le svolte a sinistra, il completamento del "quadrifoglio" è posto a carico degli attuatori del centro commerciale di Caselle Torinese;
  - in tema di pericolosità è statisticamente provato che l'81,9% degli incidenti è causato dal mancato rispetto al codice della strada da parte degli automobilisti e quelli sulla 460, rientrano in tale casistica;
  - l'addebito alla Provincia di inefficienza per le tempistiche adottate alla emissione di pareri o autorizzazioni per l'esecuzione di lavori sulla viabilità omette di evidenziare che in diverse occasioni sono stati formulati pareri per la stessa opera per l'assenza di una chiara visione delle soluzioni da adottare;
  - in merito alla affermazione secondo la quale sarebbe stato posta in atto una forma di ricatto (acquisizione delle strade provinciali per autorizzare gli interventi sulle stesse) precisa che il Comune di Leini era inadempiente delle norme introdotte dal nuovo codice della strada ed è curioso che una Pubblica Amministrazione assimili il rispetto di legge ad un ricatto, inoltre sotto il profilo della manutenzione il servizio viabilità ha operato secondo i programmi, per l'intera rete stradale provinciale tra cui Leini ( SS.PP. 16,17 e 267 per mq 30.102 con una spesa di Euro 130.000,00) e quindi è fuori luogo ritenersi abbandonati .
- con nota 04.03.2008 prot. n. 5130 veniva presentato un esposto dal Sindaco di Leini al Presidente della Provincia Saitta ed all'Assessore alla Viabilità circa la pericolosità della

SS 460 nel tratto Leini-Lombardore, evidenziando in particolare la necessità dell'allargamento delle carreggiate con guard rail in mezzeria. Circa lo svincolo della SS 460 stante il formarsi di lunghe code alla immissione sulla SP10, direzione Leini, con comportamenti scorretti da parte di automobilisti e la pericolosità dell'attraversamento della SP 10 e svolta a sinistra, chiedeva la realizzazione da parte della Provincia di due rotonde adeguatamente illuminate;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.04.2009 veniva approvata la bozza di protocollo di intesa tra la Provincia di Torino, il Comune di Borgaro Torinese, il Comune di Caselle Torinese per la disciplina dei rapporti derivanti dalla esecuzione delle opere di viabilità provinciale sulla SP 2 di Germagnano, della circonvallazione di Mappano (con rotatoria ex Caseificio Pugliese) e svincolo tra la ex ss 460 e la SP 10 dove sono create due nuove rampe di svincolo ed una rotatoria Torino ( opere Euro 1.200.000,00) e con un costo a carico del Comune di Leini, afferente gli espropri di Euro 300.000,00;
- con note 26.5.2009 si dava avvio al procedimento espropriativo delle aree;
- in data 11.12.2009 prot. n. 27110 da parte della Provincia di Torino veniva trasmesso al Comune di Leini il progetto definitivo del completamento del quadrifoglio nella intersezione tra lo svincolo della ex SS 460 e la SP 10;
- il 03.02.2011 il Comune di Leini inviava alla Provincia di Torino richiesta di inoltro al fine di definire l'attuazione del protocollo di intesa tra i Sindaci di cui alla deliberazione CC. 31/2009 (sottoscritto il 18.03.2009) senza seguito alcuno;
- in data 25.01.2012 presso il Comune di Caselle veniva tenuta la prima conferenza di servizi relativa alla Variante strutturale al PRGC dello stesso Comune dove tra gli altri, venivano trattate le aree ATA e l'insediamento commerciale. In tale sede con nota 25.01.2012 prot. n. 1621 il Comune di Leini ribadiva la necessità della realizzazione dello svincolo così come da protocollo di intesa del 18.03.2009;
- in data 10.03.2012 prot. n. 5121 la società SATAC spa notificava al Comune di Leini ricorso al T.A.R. Piemonte contro il Comune di Caselle Torinese per l'annullamento di tutti gli atti deliberativi inerenti alla Variante Strutturale al P.R.G.C.;
- con D.G.R. n. 55-866 del 29.02.2014, successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 14-1895 del 27.07.2015, veniva definitivamente approvato l'accordo di programma tra la Regione Piemonte, Settore Terziario Commerciale, in qualità di soggetto promotore, la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) ed il Comune di Caselle Torinese per la ridefinizione della localizzazione commerciale urbano periferica L2 (EX I3) Area ATA sub ambito B ubicata in Comune di Caselle Torinese, che disponeva la realizzazione di opere riguardanti anche viabilità non insistenti nel Comune di Caselle Torinese e, più in particolare, che interessavano i territori dei Comuni di San Maurizio Canavese, Borgaro Torinese e Leini, in attuazione dell'art. 3;
- in data 30.12.2015 prot. n. 25597 perveniva all'Ufficio Commercio del Comune di Leini documentazione circa la fase di verifica ai sensi dell'art. 10 della legge 14.12.1998 n°40 (V.I.A.) per un centro commerciale in Caselle Torinese promosso da SATAC spa dove tra gli interventi di viabilità legati all'insediamento figurano le opere di adeguamento dell'incrocio tra la SP 460 e la SP 10 per Leini. L'opera, raffigurata graficamente,

- ricadeva completamente nel Comune di Leini; con diversa scelta progettuale non prevedeva più il completamento a quadrifoglio con una rotatoria bensì due rotatorie a “biscotto”. Particolare curioso è che tale soluzione, proposta dall’Amministrazione di Leini nel corso degli incontri in Provincia addirittura con esecuzione a proprio carico con eventuale contributo della Provincia era stata scartata dalla stessa in quanto non ritenuta idonea stante la vicinanza con altre rotatorie (ex P.I.P. Provana e Caselle);
- in data 09.09.2016 prot. n.2646 perveniva al Comune di Leini, da parte di SATAC spa, rinuncia al ricorso al T.A.R. Piemonte sopradetto;
  - in data 04.05.2016 perveniva, sempre al Comune di Leini, da parte della Regione Piemonte verbale della conferenza di servizi della procedura di VIA con determinazione dirigenziale circa l’esito favorevole con prescrizioni;
  - in data 30.03.2017, il soggetto attuatore, Sviluppo Area Terziaria Aeroporto Caselle S.p.A. – SATAC SIINQ S.p.A. ed il Comune di Caselle Torinese, ai sensi dell’art. 45 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell’art. 5 della variante urbanistica 1 del PPE sub A-B ATA, del Comune di Caselle Torinese, sottoscrivevano una convenzione urbanistica finalizzata all’attuazione delle opere previste dalla predetta Variante 1 al Piano Particolareggiato, che disciplinava le opere viabili di cui all’Accordo di Programma e insistenti nel Comune di Caselle Torinese, richiamando anche quelle previste nello stesso accordo all’interno dei territori comunali limitrofi;
  - l’articolo 3 del sopra richiamato Accordo di Programma prevedeva l’obbligo, a carico del soggetto attuatore, della progettazione e dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione e viabilità, tra cui anche quelle relative al completamento dello svincolo tra la S.P. 460 e la S.P. 10, ora S.P. 710;
  - a tal fine la SATAC SIINQ S.p.A. in data 13.07.2017 trasmetteva il progetto di fattibilità relativo all’intervento in oggetto unitamente alla bozza di convenzione da stipularsi tra il Comune di Leini, la Città Metropolitana di Torino e la società medesima avente per oggetto: “Strada Provinciale S.P.710 di Caselle – Realizzazione di n° 2 nuove intersezioni a rotatoria alle progressive km 7 + 900 (rotatoria 1) e progressiva km 8 + 070 (rotatoria 2) in sostituzione degli attuali incroci a T degli svincoli esistenti con la S.P. 460 del Gran Paradiso, nel Comune di Leini”;
  - con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Leini n. 213 del 13.12.2017 veniva approvato il progetto di fattibilità delle opere di adeguamento dell’incrocio tra la S.P. 460 e la S.P. 10 (ora S.P. 710) – “Progetto delle opere di urbanizzazione ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.P.R. 327/2001 inerenti Caselle Shopping & Leisure Village – redatto dalla R. & P. Engineering s.r.l., Via Moriassi 1/B21 Arquata Scrivia, per conto del proponente SATAC SIINQ S.p.A., Via Moriondo 28, edificio 18 Milano;
  - con nota del 15.01.2018 si dava corso all’avvio del procedimento espropriativo nei confronti degli interessati;
  - con nota 05.06.2018 della Città Metropolitana, registrata al protocollo generale il 6.06.2018 al n. 11752, il Servizio Viabilità 1 trasmetteva lo schema di convenzione tra la Città Metropolitana di Torino, il Comune di Leini e SATAC SIINQ S.p.A. per la realizzazione delle opere in oggetto;

- con deliberazione della Giunta Comunale di Leinì n. 135 del 20.06.2018 è stato approvato il predetto schema di convenzione;
- con nota 21.09.2018 si procedeva alla notifica agli interessati dell'avvio del procedimento di esproprio delle aree interessate dal progetto;
- atteso come il progetto si differenziasse da quello presente in PRGC di Leinì, risultava necessario disporre l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio mediante variante al PRGC;
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Leinì n. 56 del 12.10.2018 veniva approvato il progetto definitivo delle opere di adeguamento dell'incrocio tra la SP 460 e la SP 10 (ora SP 710) nell'ambito delle opere di urbanizzazione previste per l'insediamento di un centro commerciale nel Comune di Caselle Torinese, ai soli fini dell'apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio ai sensi dell'art.19 comma 3 del DPR 327/2001 e s.m.i. e della adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi e nei modi dell'art.17 bis comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- con nota 06.11.2018 prot. n° 23146 al fine della acquisizione dei relativi pareri da parte degli Enti coinvolti (Città Metropolitana di Torino – Soprintendenza archeologica - Enel Sole – Enel distribuzione – Consorzio Barbacana) veniva indetta conferenza di servizi in modalità semplificata ed asincrona con termine assegnato per le osservazioni al 20.12.2018;
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Leinì n. 64 del 30.11.2018 veniva approvata la variante al PRGC ai sensi e nei modi dell'art.17 bis comma 6 della L.R. 56/77 ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- con determinazione 11.03.2019 n. 127 veniva formalizzata la positiva conclusione della conferenza di servizi in argomento dandone Comunicazione agli Enti interessati con nota 19.03.2019 prot. n. 6438;
- con deliberazione di G. C. n. 68 del 14.03.2019 la Giunta comunale di Leinì approvava il progetto definitivo delle opere di adeguamento dell'incrocio tra la SP 460 e la SP 10 (ora SP 710) da realizzarsi nell'ambito delle opere di urbanizzazione previste per l'insediamento di un centro commerciale nel Comune di Caselle Torinese;
- in data 23.05.2019 prot. n° 11444 veniva rilasciata autorizzazione per cartello di cantiere per esecuzione di sondaggi;
- con deliberazione di G. C. n. 82 del 24.04.2020 il Comune di Leinì approvava la perizia determinativa della indennità di occupazione e di esproprio delle aree redatta dallo studio Ghea – Torino del geom. Andrea Benna;
- con nota 21.02.2020 registrata al protocollo il 24.02.2020 al n. 4509 la SATAC SPA trasmetteva aggiornamento del cronoprogramma così come richiesto dalla Città Metropolitana di Torino, dove l'esecuzione dei lavori figurava dal 1.03.21 al 1.06.2021;
- con nota 16.07.2020 prot. n. 14077 l'Assessore Lavori Pubblici del Comune di Leinì, Ing. Luetto, alla luce delle notizie apparse sugli organi di stampa locali dai quali risultava che SATAC spa avrebbe chiesto la proroga di un anno per la realizzazione del centro

commerciale, chiedeva alla società medesima di conoscere i tempi di ricaduta sulla realizzazione delle opere, stante l'importanza che rivestivano sotto il profilo della sicurezza stradale e della viabilità con l'invito che almeno la procedura espropriativa proseguisse il suo iter;

- con nota 28.07.2020 registrata al protocollo il 30.07.2020 al n.14469 la Satac Spa, in riscontro alla nota dell'Assessore, comunicava che causa Covid ci sarebbe stata una "inevitabile riflessione sulla coerenza del progetto di sviluppo immobiliare denominato Caselle open Mall", mentre confermava l'impegno al prosieguo delle procedure espropriative;
- in data 04.08.2020 prot. 14709 perveniva al Comune di Leini comunicazione della Città Metropolitana di Torino con cui, nel prendere atto delle note anzidette (Comune e Satac), si chiedeva un aggiornamento delle tempistiche in merito all'attuazione delle opere;
- con nota 07.08.2020 prot. n. 15012 la SATAC spa comunicava che i frazionamenti delle aree interessate dalle procedure espropriative erano stati approvati il 29 e 30.07.2020 e che nel mese di settembre 2020 sarebbero state inviate agli interessati le comunicazioni di cui all'art. 17 comma 2 e art. 20 DPR 327/2001 a cui sarebbe seguita l'immissione in possesso delle aree nel secondo semestre 2021. Ciò concluso si sarebbe proceduto all'affidamento dei lavori;
- con nota 14.10.2020 prot. 19459 la SATAC, in risposta alla nota del Sindaco di Leini del 31.08.2020 prot. 16297 circa i termini di conclusione della procedura espropriativa, confermava i termini indicati nella precedente comunicazione;
- con nota 28.10.2020 registrata al protocollo il 30.10.2020 al n° 20598 la SATAC spa comunicava a Città Metropolitana che le tempistiche di cui alle precedenti note erano ancora coerenti al timing dello sviluppo dell'insediamento commerciale in Caselle Torinese, compatibilmente con l'emergenza Covid;
- in data 19.11.2020 perveniva e-mail dello studio Ghea con cui si informava che le lettere di richiesta agli espropriati per accettazione o meno della indennità di esproprio proposta erano state consegnate all'Ufficiale Giudiziario per la notifica;
- in data 10.12.2020 con nota registrata al prot. al n. 22985 la Città Metropolitana di Torino, preso atto delle comunicazioni ultime della SATAC, invitava la stessa a procedere secondo quanto previsto nella convenzione sottoscritta dando riscontro in merito;
- con nota 14.01.2021 registrata al protocollo il 18.01.2021 al n° 1103 la SATAC SPA nel ribadire la grave crisi del settore commerciale causa la situazione pandemica, evidenziava che l'art.3 della convenzione con Città metropolitana ed il Comune di Leini sottoscritta il 11.09.2018 prevedeva che "*subordinatamente all'ottenimento dei titoli abilitativi del Nuovo progetto caselle e delle opere di urbanizzazione ad esso afferenti, prodromi che all'attivazione dell'autorizzazione commerciale n°81/2005 e s.m.i. si impegna direttamente a sua cura e spese alla realizzazione dell'adeguamento dell'incrocio di Leini...*". Inoltre, nel precisare che alcuni titoli edilizi erano ancora in itinere, chiariva che l'obbligo della realizzazione dell'intervento viabilistico trovava giustificazione solo nella prevista induzione di maggior traffico determinata dalla realizzazione del nuovo centro commerciale, non avendo ragion d'essere in assenza dello stesso. Confermava infine che le tempistiche a suo tempo prospettate mantenevano la



loro validità, fermo restando che la situazione di emergenza epidemiologica non consentiva di avere certezze;

#### **Rilevato che**

- non appare ulteriormente procrastinabile la realizzazione di interventi sulla viabilità presso l'intersezione tra la SP460 e la SP10;
- l'intensità del traffico è in costante aumento e, nel tratto indicato, da rilevazioni effettuate dal Comune di Leinì nell'ambito delle verifiche preliminari per la stesura del Piano Urbano del Traffico, si registrano oltre 8000 passaggi al giorno, prevalentemente concentrati nelle ore di entrata e uscita dai luoghi di lavoro;
- l'attuale configurazione dell'intersezione appare non soltanto obsoleta ma, dati i flussi di traffico, tale da incrementare i rischi di incidenti anche gravi;

#### **Ritenuto che**

- appare poco adeguato, dal punto di vista della programmazione dei lavori pubblici, che la messa in sicurezza di un'intersezione le cui modifiche sono da quasi venti anni al centro dell'interlocuzione di diversi Enti, sia legata alle opere a scomputo di un intervento commerciale la cui realizzazione, allo stato attuale, non è definita in tempi certi;
- la sicurezza stradale dei cittadini dovrebbe essere una priorità per qualsiasi Ente pubblico;

**il sottoscritto Consigliere**

### **INTERROGA**

**La Sindaca metropolitana per sapere:**

Se l'Amministrazione Metropolitana ritenga utile e necessario intervenire e, in quali modi, per concludere l'intervento di messa in sicurezza dell'intersezione oggetto del presente atto (e con quali modalità e tempistiche).

Firmato in originale  
Il Consigliere Metropolitano

Silvio Magliano